



## **STATUTO DEL FAN CLUB MARTA BASSINO**

### **ASSOCIAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITA' SOCIALE (ONLUS)**

art. 10 D.lgs 4-12-1997 n. 460

\*\*\*\*\*

#### **Art. 1: COSTITUZIONE**

È costituita, ai sensi dell'art.10 del D.Lgs 04-12-1997 n.460, una libera associazione di volontariato avente la seguente denominazione: **"FAN CLUB MARTA BASSINO"**. L'Associazione nasce in armonia con il volere di Marta Bassino, la quale ha riconosciuto le sue finalità e l'ha autorizzata all'uso del Suo nome e della Sua immagine.

#### **Art. 2: PRINCIPI ISPIRATORI – FINALITA'**

L'associazione è apartitica e si informa ai seguenti principi ispiratori: assenza di fini di lucro anche indiretto, esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale, democraticità della struttura, devoluzione in beneficenza dell'intero patrimonio in caso di scioglimento o cessazione dell'associazione, elettività, gratuità delle cariche associative, esclusione dei soci temporanei, gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti, sovranità dell'Assemblea dei soci, divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle attività economiche e commerciali marginali e ad esse strettamente connesse e/o accessorie in quanto integrative delle stesse.

L'associazione ha lo scopo di promuovere, diffondere e valorizzare:

- la cultura dello sci ed in particolare di riunire tutti i tifosi dell'atleta Marta Bassino, sostenendo l'atleta e promuovendo la Sua immagine;
- lo sviluppo e la diffusione di attività sportive connesse alla disciplina dello sci, intesa come mezzo di formazione psico-fisica e morale dei soci, mediante la gestione di ogni forma di attività agonistica, ricreativa o

di ogni altro tipo di attività motoria e non, idonea a promuovere la conoscenza e la pratica della citata disciplina.

- la funzione sociale di crescita e maturazione umana e civile, anche promovendosi come luogo di aggregazione e di incontro attraverso l'ideale dell'educazione permanente.

Al fine di perseguire lo scopo istituzionale, l'associazione può:

- organizzare eventi di pubblico interesse, quali ad esempio, concerti, seminari, rassegne, manifestazioni, feste, viaggi e soggiorni turistici ed altre forme legate alla diffusione della cultura dello sci;
- stipulare accordi e collaborazioni con Enti pubblici e privati, organizzazioni umanitarie, associazioni, società, Enti od altri soggetti privati aventi scopi analoghi o connessi ai propri, che dimostrino interesse a contribuire alla realizzazione dei progetti al fine di rendere possibile alla più vasta collettività l'accesso alle manifestazioni ed eventi promossi;
- realizzare qualsiasi altra attività utile al perseguimento dello scopo istituzionale.

Per il raggiungimento degli scopi enunciati l'associazione si avvarrà prevalentemente delle prestazioni personali e gratuite dei soci; potrà avvalersi di collaborazioni esterne e di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento o per qualificare e specializzare l'attività da essa svolta. Nella propria sede, sussistendone i presupposti, l'associazione potrà svolgere attività ricreativa in favore dei propri soci. L'associazione è altresì caratterizzata dalla

democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall'elettività delle cariche associative e dalla gratuità degli incarichi degli amministratori. L'associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive della FISI e del CONI, nonché agli statuti e ai regolamenti di ogni altra Federazione o Ente di Promozione cui intenderà affiliarsi; s'impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti della Federazione dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità dei predetti enti dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.

### **Art. 3: SEDE**

L'associazione ha sede legale in Borgo San Dalmazzo, cap. 12011, via Vittorio Veneto, nr. 19, presso l'UFFICIO TURISTICO DEL COMUNE DI BORGIO SAN DALMAZZO e sede amministrativa - operativa in Borgo San Dalmazzo Piazza IV Novembre nr. 6 .

### **Art. 4: DURATA**

La durata dell'associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea Straordinaria degli Associati. Per tutta la durata dell'associazione non potranno essere distribuiti, né direttamente né indirettamente, avanzi di gestione, riserve, fondi o residui di capitale.

### **Art. 5: SOCI**

Possono essere soci dell'associazione tutti coloro (senza alcuna distinzione di sesso, razza, idee e religione) che, condividendone lo spirito e gli ideali, intendono impegnarsi personalmente per il raggiungimento delle finalità previste dal presente Statuto. Il rapporto associativo e le modalità associative sono volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo; pertanto la partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea. Le organizzazioni pubbliche e/o private partecipano nella persona di un loro rappresentante.

### **Art. 6: DIRITTI E DOVERI DEI SOCI**

L'ammissione all'associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su richiesta dell'aspirante socio. Le domande di ammissione a socio presentate da minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

### **Art. 7: DIRITTI DEI SOCI**

Tutti i soci hanno diritto di:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'associazione;
- partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e di eventuali regolamenti;
- godere dell'elettorato attivo e passivo per la nomina degli Organi Direttivi dell'associazione.

I soci minorenni non hanno diritto di voto attivo e passivo, come meglio specificato nell'art. 16 del presente Statuto.

### **Art. 8: DOVERI DEI SOCI**

Gli associati hanno l'obbligo di osservare lo Statuto, di rispettare le decisioni degli Organi dell'associazione e di corrispondere le quote associative. Tali quote non sono trasmissibili né rivalutabili.

### **Art. 9: CESSAZIONE DEI SOCI**

La qualifica di socio non è temporanea e si perde per dimissioni volontarie, espulsione, decesso. Le dimissioni da socio devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo. L'espulsione è prevista quando il socio non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto e di eventuali regolamenti, si renda moroso o ponga in essere comportamenti che provocano danni materiali o all'immagine dell'associazione. L'espulsione è deliberata dal Consiglio Direttivo, a maggioranza assoluta dei suoi membri, e comunicata mediante lettera al socio interessato. Contro il suddetto provvedimento il socio interessato può presentare ricorso entro 30 giorni dalla

data di comunicazione dell'espulsione; il ricorso verrà esaminato dall'assemblea nella prima riunione ordinaria. La perdita, per qualsiasi caso, della qualità di socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'associazione. Il decesso del socio non conferisce agli eredi alcun diritto nell'ambito associativo.

#### **Art. 10: ORGANI SOCIALI**

Gli Organi dell'associazione sono: l'Assemblea dei Soci, il Consiglio Direttivo, il Presidente ed il Presidente Onorario.

#### **Art. 11: ASSEMBLEA DEI SOCI**

L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'associazione; è composta da tutti i soci per i quali sussiste tale qualifica al momento della convocazione e può essere ordinaria o straordinaria.

#### **Art. 12**

L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio e, comunque, ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, ovvero quando venga fatta richiesta da almeno il venti per cento dei soci, purché in regola con i versamenti delle quote associative. La convocazione dell'Assemblea deve essere effettuata almeno 15 giorni prima della data della riunione mediante pubblicazione dell'avviso sulla home page del sito web dell'associazione oltre all'affissione dell'avviso in maniera ben visibile nei locali in cui vengono svolte le attività associative. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora ed il luogo della prima e della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno.

#### **Art. 13**

Possono intervenire all'assemblea (ordinaria o straordinaria), con diritto di voto, tutti i soci maggiorenni purché in regola con il pagamento delle quote associative; a ciascun socio spetta un solo voto. I soci minorenni e coloro che ne esercitano la potestà genitoriale o la tutela hanno diritto di ricevere la

convocazione dell'Assemblea e di potervi assistere, ma non hanno diritto nè di parola nè di voto attivo e passivo. E' ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio. Le votazioni dell'assemblea avverranno, su indicazione della stessa, per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto.

#### **Art. 14**

All'assemblea spettano i seguenti compiti:

IN SEDE ORDINARIA:

- approvare il rendiconto economico-finanziario dell'anno trascorso;
- eleggere il Presidente e il Consiglio Direttivo, stabilendone il numero dei componenti;
- eleggere i sostituti dei membri del Consiglio Direttivo eventualmente dimissionari;
- deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

IN SEDE STRAORDINARIA:

- deliberare sulla trasformazione, fusione e scioglimento dell'associazione;
- deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
- deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

#### **Art. 15**

L'Assemblea Ordinaria, presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo il quale nomina fra i soci un segretario verbalizzante, è validamente costituita in prima convocazione con la presenza del 50% più uno dei soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti. L'Assemblea Ordinaria delibera validamente, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza del 50% più uno dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno. Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno un'ora.

#### **Art. 16**

L'Assemblea Straordinaria, presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo il quale nomina fra i soci un segretario verbalizzante, è validamente costituita in prima convocazione con la presenza del 50% più uno dei soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti. L'Assemblea Straordinaria delibera validamente, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza del 75% più uno dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno. Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno un'ora.

#### **Art. 17**

Tutte le delibere assembleari e i rendiconti, oltre ad essere debitamente trascritti nel libro dei verbali delle Assemblee dei soci, sono pubblicizzati ai soci con l'esposizione per 90 giorni dopo l'approvazione nella sede dell'associazione.

#### **Art. 18: CONSIGLIO DIRETTIVO**

Il Consiglio Direttivo è l'Organo esecutivo e gestionale dell'Associazione ed è eletto dall'Assemblea ogni 5 anni. Esso è composto da un minimo di 3 a un massimo di 7 membri, ivi compreso il Presidente che ne è membro di diritto. I membri del Consiglio sono rieleggibili e tutti gli incarichi si intendono a titolo gratuito. Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall'Assemblea Soci; esso rimarrà in carica comunque fino all'elezione del nuovo. All'interno del Consiglio Direttivo saranno nominati un Segretario e un Tesoriere. Al Presidente, che ha la rappresentanza legale dell'associazione, potranno essere delegati parte dei poteri spettanti al Consiglio Direttivo.

#### **Art. 19**

Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione. Al Consiglio Direttivo competono in particolare:

- le decisioni inerenti le spese ordinarie e straordinarie, di esercizio e in c/capitale, per la gestione dell'associazione;
- le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali,

complementari e commerciali da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell'associazione;

- le decisioni inerenti la direzione ed il coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l'associazione;
- la redazione annuale del rendiconto economico-finanziario da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro i quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio;
- la predisposizione della relazione annuale sulle attività svolte e gli obiettivi raggiunti da sottoporre all'Assemblea;
- la presentazione di un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale;
- la fissazione delle quote sociali;
- la facoltà di nominare, anche tra i soci esterni al Consiglio, dei delegati allo svolgimento di particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso;
- la redazione e approvazione dei Regolamenti Amministrativi e le proposte di modifica dello Statuto da sottoporsi alla successiva approvazione dell'Assemblea;
- la delibera sull'ammissione di nuovi soci;
- ogni funzione che lo statuto o le leggi non attribuiscono ad altri organi.

#### **Art. 20**

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte l'anno ovvero ogni qual volta il Presidente o la maggioranza dei membri lo riterrà necessario. Le convocazioni del Consiglio debbono essere effettuate con avviso scritto anche a mezzo e-mail / fax / SMS da recapitarsi almeno 3 giorni prima della data della riunione; tale avviso deve contenere l'ordine del giorno, la data, l'orario ed il luogo della seduta. Il Consiglio Direttivo sarà regolarmente convocato, anche in assenza delle citate formalità, con la presenza di tutti i suoi componenti. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono in unica convocazione, sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, da un consigliere designato dai presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente. Le

sedute e le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

#### **Art. 21**

Il Consiglio Direttivo decade per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti. In questo caso il Presidente o, in caso di suo impedimento, il Consigliere più anziano, dovrà convocare l'Assemblea straordinaria entro quindici giorni e da tenersi entro i successivi trenta curando l'ordinaria amministrazione.

#### **Art. 22: PRESIDENTE**

Il Presidente ha la firma e la rappresentanza legale e giudiziale dell'associazione. È eletto dall'Assemblea dei soci, insieme ai membri del Consiglio Direttivo, ogni 5 anni. Egli presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e ne provvede alla convocazione, vigila sull'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e, nei casi di urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione utile.

#### **Art. 23: SEGRETARIO**

Il Segretario redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la tenuta dei relativi libri e registri. Ad egli spetta, altresì, provvedere alle trattative necessarie per l'acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal Consiglio Direttivo e predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi. Provvede, inoltre, a liquidare le spese verificandone la regolarità e autorizzandone il Tesoriere al materiale pagamento. Il Segretario, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito dal Tesoriere.

#### **Art. 24: TESORIERE**

Il Tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile dell'associazione redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il

rendiconto annuale in termini economici e finanziari. Egli provvede altresì alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo. Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l'esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.

#### **Art. 25**

Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona. Qualora esse siano attribuite a persone diverse, il Regolamento Amministrativo può prevedere che in caso di impedimento del Tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell'ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo siano assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal Segretario.

#### **Art. 26: PRESIDENTE ONORARIO**

Il Presidente Onorario viene nominato dall'assemblea con il voto favorevole dei due terzi dei suoi membri e viene scelto tra coloro, anche non soci, che si sono particolarmente distinti per l'opera svolta nel perseguimento delle finalità dell'associazione e quindi nel sostegno delle attività dell'Atleta. Il Presidente Onorario ha funzioni consultive e può rappresentare l'associazione nelle manifestazioni ufficiali. Ha diritto di partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo ma senza diritto di voto. Il Presidente onorario dura in carica a tempo indeterminato.

#### **Art. 27: PATRIMONIO**

Il patrimonio dell'associazione è costituito da:

- beni mobili ed immobili di proprietà dell'associazione;
- quote associative e contributi annuali, straordinari e volontari degli associati;
- contributi, erogazioni e lasciti da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche;
- proventi, anche di natura commerciale, eventualmente conseguiti dall'associazione per il perseguimento o il supporto dell'attività istituzionale.

#### **Art. 28**

All'associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse ed accessorie.

#### **Art. 29: RENDICONTO**

L'anno sociale e l'esercizio finanziario vanno dal 01 ottobre al 30 settembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo dovrà predisporre il rendiconto economico e finanziario da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. Il rendiconto economico finanziario, oltre a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'associazione, con distinzione tra quella attinente all'attività istituzionale e quella relativa alle attività direttamente connesse, deve contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi e lasciti ricevuti.

#### **Art. 30: SCIoglimento**

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria dei soci su proposta del Consiglio Direttivo, la quale nominerà anche i liquidatori. Il patrimonio residuo sarà devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale con finalità analoghe, o a fini di pubblica utilità, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge. E' causa di scioglimento dell'associazione la revoca del gradimento e dell'autorizzazione all'uso della Sua immagine da parte dell'atleta Marta Bassino. La revoca notificata al Consiglio Direttivo, sarà immediatamente efficace.

#### **Art. 31: NORME FINALI**

La decisione su qualsiasi controversia che potesse sorgere tra gli associati, o tra costoro e l'associazione o gli organi della stessa, eccetto quelle che per legge non sono compromissibili con arbitri, sarà deferita al giudizio

di tre arbitri, di cui due da nominarsi da ciascuna delle parti contendenti, ed il terzo di comune accordo. In caso di mancato accordo, il Consiglio Direttivo incaricherà il presidente del tribunale ove ha sede l'associazione di eseguire la nomina del terzo arbitro.

#### **Art. 32**

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.

*Borgo San Dalmazzo (CN), 15 novembre 2014*